



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Gennaro Iacone | Presidente |
| - dott.ssa Carmen Lombardi | Giudice rel. |
| - dott.ssa Milena Cortigiano | Giudice |

ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 17.3.2020 n. 18 convertito in legge 24.4.2020 n. 27 e della camera di consiglio tenuta il 22.10.2021, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3245/2015 R.G.

TRA

CAMPOVERDE S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Di Maio e Crescenzo Vitale in virtù di procura in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

E

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli in virtù di procura generale agli atti

APPELLATO

NONCHE'

EQUITALIA POLIS SPA

APPELLATA CONTUMACE

IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con ricorso a questa Corte del 7.9.2015 La Campoverde s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza n. 352/2015 del 26.1.2015 con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda volta ad accertare l'illegittimità del verbale ispettivo dell'8.7.2008 e della successiva cartella esattoriale n. 028 2010 0007647105 notificata l'11.3.2010, relativa a presunta omissione contributiva conseguente alla riqualificazione dell'impresa da agricola in commerciale,

con conseguente riqualificazione dall'1.6.2003 di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla stessa.

Riteneva il Giudice di prime cure che l'attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli constatata dagli ispettori, che a dire della ricorrente società era connessa con quella agricola essenziale espletata dall'impresa, non poteva rientrare nella previsione dell'art. 2135 c.c., atteso che dal verbale ispettivo emergeva che la quasi totalità dell'attività aziendale espletata consisteva nella trasformazione, confezionamento e commercializzazione di pomodori da industria, acquistati esclusivamente da associazioni e produttori ortofrutticoli esterni, essendo all'uopo irrilevante il fatto che le normative europee imponevano alla ditta l'acquisto dei pomodori da ditte esterne, in quanto ciò non faceva altro che confermare come la principale attività svolta fosse diversa da quella dichiarata (ossia la coltivazione di terreni, in gran parte a pascolo, in parte a oliveto e in parte a bosco misto); e che correttamente era stata attribuita efficacia retroattiva al suddetto accertamento..

A sostegno del gravame, l'appellante contestava la valutazione del primo Giudice il quale non aveva verificato come l'effettiva natura della società fosse diversa da quella inizialmente dichiarata, e ciò a fronte del mutamento dei fondi coltivati che erano in parte diversi da quelli denunciati; questi ultimi, comunque, avevano subito dei mutamenti, venendo tutti destinati a coltivazioni agricole; l'impresa, dunque, svolgeva prevalentemente attività agricola e i pomodori erano di loro produzione: tali circostanze potevano essere confermate dai lavoratori, i quali si erano anche costituiti in comitato chiedendo di essere sentiti.

L'attività di trasformazione, in definitiva, doveva intendersi come attività accessoria ai sensi dell'art. 2135 c.c., in quanto i pomodori trasformati erano prevalentemente prodotti dalla stessa azienda e solo in parte acquistati.

Ribadiva, in ogni caso, le ulteriori contestazioni sul presunto obbligo contributivo.

L'INPS ha chiesto il rigetto del gravame.

2.- L'appello è infondato.

Il Collegio condivide, invero, le valutazioni del Tribunale che ha desunto, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze del verbale ispettivo, la natura commerciale dell'attività di impresa esercitata dall'azienda.

Gli ispettori, in particolare, hanno rigorosamente verificato la documentazione contabile dell'impresa, rinvenendo i bilanci inerenti agli anni dal 2003 al 2007, i contratti di acquisto di pomodori da industria stipulati nei medesimi anni, con le relative fatture,

nonché le fatture di acquisto di prodotti agricoli e non agricoli, comprese bottiglie e scatolame contenente il prodotto agricolo trasformato.

Dalla disamina di tale documentazione hanno quindi rilevato che la principale attività dell'azienda, *rectius* la quasi totalità dell'attività, consiste nella trasformazione, confezionamento e commercializzazione di pomodori da industria acquistati esclusivamente da associazioni di produttori ortofrutticoli; mentre solo marginale e residuale è l'attività di commercio di altri prodotti ortofrutticoli, come frutta di stagione. La decisione del Tribunale è, pertanto, ineccepibile, considerato che gli accertamenti in fatto di cui si è detto escludono la sussistenza del requisito della connessione con l'attività agricola essenziale, essendo l'attività connessa (di trasformazione e commercializzazione di pomodori acquistati da aziende terze), per importanza economica e peso organizzativo assunto in ambito aziendale, preponderante rispetto a quest'ultima.

Orbene, mentre in primo grado la difesa della società consisteva nell'affermare che l'acquisto dei pomodori da trasformare presso consorzi e associazioni produttori ortofrutticoli era obbligato in virtù della normativa europea vigente in materia, nel ricorso in appello si deduce, per la prima volta, che in realtà i pomodori venivano coltivati e prodotti dalla Campoverde srl sui propri terreni, che nel tempo erano mutati o avevano mutato destinazione.

Si tratta, evidentemente, di nuove deduzioni, peraltro contrastanti con le precedenti, e come tali inammissibili.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il divieto di *nova* sancito dall'art. 345 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera *revisio prioris instantiae* in *iudicium novum*, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale, dove è la logica stessa del sistema che esclude che in appello possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 01-02-2018, n. 2529; Cass. civ., 13-10-2015, n. 20502; Cass. civ., sez. lav., 28-02-2014, n. 4854).

Corollario di quanto sopra è la irrilevanza delle richieste istruttorie formulate.

Per le ragioni che precedono, il primo motivo di gravame è infondato.

3.- Il secondo motivo di gravame riguarda la retroattività degli effetti del provvedimento di variazione d'ufficio, che il primo Giudice ha ritenuto giustificata, ai sensi dell'art. 3 comma 8 l. 335/1995, a fronte dell'inesattezza delle dichiarazioni

dell'impresa emersa dall'accertamento ispettivo.

Osserva il Collegio che le censure dell'appellante ricalcano esattamente le deduzioni già svolte in primo grado e puntualmente disattese dal Tribunale, sicché ogni considerazione sul punto appare superflua; né si rileva alcuna contraddittorietà nella motivazione della pronuncia, atteso che il fulcro di essa risiede nell'evidenziare che, contrariamente a quanto denunciato all'INPS, la principale attività dell'impresa, svincolata dal carattere della connessione e della coerenza, era quella di trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Le ulteriori doglianze, infine, si fondano su rilievi inconferenti, relativi alcuni a diritti di soggetti estranei al giudizio (i lavoratori), altri privi di rilevanza giuridica (la presunta disparità di trattamento rispetto ad altre aziende non "controllate" dagli ispettori dell'INPS, ovvero la mancata audizione dei lavoratori) o concernenti aspetti diversi quali la somma da versare, rispetto alla quale non vi sono specifiche censure in diritto.

Da ultimo, si osserva che la prescrizione è stata eccepita per la prima volta in appello.

4.- Per l'insieme delle ragioni che precedono, il gravame va integralmente rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado vanno tuttavia integralmente compensate tra le parti in considerazione della rilevanza degli interessi dei lavoratori connessi alla vicenda dedotta in giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) compensa tra le parti costituite le spese del grado.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della [Legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.

Così deciso in Napoli, il 22.10.2021

L'Estensore

dott.ssa Carmen Lombardi

Il Presidente

dott. Gennaro Iacone